

## **S T A T U T O**

### **Art. 1 (Costituzione e sede)**

1. E' costituita l'Associazione denominata "**WALTER VINCI ON-LUS**" con sede in Milano (cap 20159), Via Carlo Farini 32.
2. L'Associazione è stata promossa e fondata dal Prof. Walter Vinci e dai suoi amici rotariani.
3. L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ON-LUS".

### **Art. 2 (Carattere dell'Associazione)**

1. L'Associazione:
  - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
  - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

### **Art 3 (Durata dell'Associazione)**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)**

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ispirandosi agli ideali ed ai principi rotariani intesi come propulsori di benessere, etica, e salute, nell'interesse generale della società.
2. Essa intende operare in Italia ed all'Estero, prevalentemente nell'ambito di riferimento delle disabilità psicofisiche, congenite o acquisite e conseguente disagio sociale, con interventi nei settori di:
  - Prevenzione;
  - Ricerca, raccolta ed analisi dati scientifici;
  - Formazione;
  - Comunicazione e sostegno dei soggetti portatori delle disa-

bilità e delle loro famiglie.

3. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

#### **Art. 5 (Requisiti degli associati)**

1. Possono essere associati della ONLUS i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

2. L'elenco degli associati della ONLUS è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### **Art. 6 (Ammissione e diritti degli associati)**

1. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

3. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

5. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di espulsione, emanata dal Consiglio Direttivo;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

#### **Art. 8 (Organi dell'Associazione)**

1. Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

#### **Art. 9 (Partecipazione all'Assemblea)**

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

#### **Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea)**

1. La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, per lettera semplice, telefax o posta elettronica.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art.11 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. L'Assemblea in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.
3. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
4. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato, ogni associato non può avere più di tre deleghe.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.
6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà inviato agli associati a mezzo lettera semplice, telefax o posta elettronica.
7. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.
8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
9. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
11. Le deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **Art. 12 (Forma di votazione dell'Assemblea)**

1. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti

candidati alle elezioni.

4. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

**Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)**

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali associative e le eventuali quote di ammissione;

d) approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; in sede straordinaria

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

2. E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**Art. 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- cooptare nuovi componenti in sostituzione di dimissionari o decaduti, chiedendo la ratifica della nomina in occasione della prima assemblea;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finan-

ziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

**Art. 15 (Composizione del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
4. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere Economo.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
6. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una As-

semblea straordinaria.

8. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

9. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

#### **Art. 16 (Riunioni del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente, o, in mancanza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto, fax o a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

7. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

8. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

9. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

10. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

11. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

**Art. 17 (Compiti del Presidente)**

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente sovrintende, in particolare, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

6. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

7. Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

**Art. 18 (Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una Relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

4. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. I Revisori, al termine del loro mandato, possono essere rieletti.

6. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente, che dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

7. Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

**Art. 19 (Segretario dell'Associazione)**

1. Il Segretario, nominato dal Presidente, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali (Associati, Verbali Assemblee, Verbali riunioni del Consiglio Direttivo), trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, e gli altri enti in genere.

**Art. 20 (Il Tesoriere-Economo)**

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede ai rapporti con gli Istituti di Credito, predispone le bozze di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, accompagnandoli da apposita relazione.

**Art. 21 (Patrimonio dell'Associazione)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

**Art. 22 (Entrate dell'Associazione)**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali associative, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altro provento derivante dallo svolgimento dell'attività istituzionale.

**Art. 23 (Destinazione degli avanzi di gestione)**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Asso-

ciazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### **Art. 24 (Durata del periodo di contribuzione)**

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

2. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **Art. 25 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)**

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

2. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **Art. 26 (Bilanci)**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre, il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2008.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

3. Almeno quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria degli associati il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

4. I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che

precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

**Art. 27 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre Onlus, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

**Art. 28 (Clausola compromissoria)**

1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione, che abbiano per oggetto diritti relativi al rapporto sociale, dopo che sia rimasto infruttuoso un tentativo di conciliazione da parte dei Revisori dei Conti con funzioni di Probiviri, verranno devolute al giudizio di un arbitro, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, fatto salvo, in ogni caso, il contraddittorio.

2. L'arbitrato è promosso con lettera raccomandata inviata alle altre parti interessate ed, in ogni caso, al Presidente dell'Associazione. L'Associazione ha diritto di intervenire nell'arbitrato anche se le parti principali sono solo soci.

3. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e dall'Associazione; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

**Art. 29 (Rinvio)**

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: MARTA VIRGINIA LETIZIA VINCI

ALBERTA DELLA RATTA RINALDI (SIGILLO)

\*\*\*\*\*